

(da www.servizi-legali.it)



Il decreto legge N. 101/2013 sulla Pubblica amministrazione, convertito in legge 125/2013, punta a garantire gli standard e i livelli di efficienza delle Amministrazioni, anche attraverso un'ulteriore revisione della spesa pubblica. A tal fine impone, tra l'altro, un giro di vite sulle consulenze esterne. Le spese per consulenze non possono essere superiori, per il 2014, all'80% di quanto speso nel 2013 e, per il 2015, al 75% di quanto speso d nell'anno precedente.

La mediaconciliazione si deve svolgere anche su controversie relative ad atti della pubblica amministrazione di natura non autoritativa. Lo chiarisce la circolare 9/2012 emanata dal ministero della Funzione Pubblica il 10 agosto 2012 ed avente ad oggetto . La circolare parte

dalla premessa che, "

con riferimento alle controversie di cui è parte la pubblica amministrazione, l'articolo 1, comma 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 prevede che la disciplina della mediazione non si estenda, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa nè alle controversie che abbiano ad oggetto la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Rientrano, pertanto, nel novero delle controversie disciplinate dal d.lgs. 28/2010 esclusivamente quelle che implicino la responsabilità della pubblica amministrazione per atti di natura non autoritativa

". Ciò chiarito, la circolare fornisce "

indicazioni sull'attività che l'amministrazione, come parte attrice o convenuta, è chiamata a svolgere al fine dell'eventuale transazione

".

Saranno chiamati a difendere la pubblica amministrazione nella fase della mediazione i dipendenti pubblici, mentre l'Avvocatura dello Stato (come accade rispetto a tutte le procedure non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto) si limiterà a svolgere